


VERBALE D'INTESA

Il giorno 23 giugno 2015, presso la sede centrale dell'Inail di P.le Pastore, n. 6 - Roma - la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale dei comparti EPNE e RICERCA, si sono incontrate per concordare le modifiche alla disciplina per la concessione dei mutui ipotecari al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza, di cui alla Delibera del Presidente C.S. n. 28 del 27 febbraio 2009 e successive e integrazioni.

Al riguardo, le Parti, nell'ottica di favorire e migliorare le condizioni di accesso ai mutui ipotecari da parte del personale dipendente - attesa la natura di beneficio socio-assistenziale degli stessi - limitandone comunque i maggiori costi a carico dell'Istituto, convengono sul contenuto del documento allegato che forma parte integrante del presente verbale.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI EPNE:






CGIL FP 

CISL FP 

UIL PA 

FIALP CISAL 

LA DELEGAZIONE

USB PI

M. M. b

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

L. J. B. B.

CIDA EPNE

FLEPAR

M. M.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RICERCA:

FIR CISL

Carlo Lodi

UIL RUA

M. M. M.

u. u.

g.

FLC CGIL

Angelo Lepori

ANPRI

F. M. M.

M. M.

USI RICERCA

M. M.

M. M.

[Large stylized signature]

DOCUMENTO DI LAVORO

Oggetto: Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza. Modifica regolamento.

A seguito delle ripetute sollecitazioni pervenute, volte ad ottenere – in analogia alle decisioni assunte dall'Inps – la riduzione dei tassi di interesse applicati ai mutui edilizi erogati al personale dipendente ed ex dipendente in quiescenza e dei conseguenti approfondimenti necessari a verificare la percorribilità delle richieste, è scaturita la soluzione che di seguito si descrive.

Nell'evidenziare che, attualmente, il tasso (fisso) di interesse applicato dall'Istituto ai mutui ipotecari concessi al personale dipendente ed ex dipendente – come previsto dalla delibera del Presidente/C.S. del 3 giugno 2009 n. 115 – risulta così articolato: 2,5% annuo per i primi 20 anni e 3% annuo dal 21° al 35° anno (con un importo massimo finanziabile di € 300.000 per l'acquisto di prima casa ed € 200.000 per la ristrutturazione) e che l'art. 59 del D.P.R. 509/1979 annovera la concessione dei mutui tra le modalità di conferimento di benefici socio-assistenziali a favore dei propri dipendenti, la soluzione prevede:

1. la diminuzione dello 0,50% del tasso di interesse annuo applicato sull'intera durata per i mutui di nuova concessione e per quelli già in corso di regolare ammortamento.
Pertanto, detti tassi passerebbero dal 2,50% al 2,00% annuo per i primi venti anni e dal 3,00% al 2,50% annuo per gli anni successivi.
2. l'applicazione delle percentuali di interesse, come rideterminate ai sensi del precedente punto 1., a tutti i nuovi mutui concessi al solo personale dipendente in servizio ed ai mutui in corso di ammortamento da parte, ugualmente, del solo personale attualmente in servizio - a decorrere dalla data della relativa determinazione presidenziale.
Viene pertanto escluso dal beneficio il personale in quiescenza.

La natura di beneficio socio-assistenziale alla concessione dei mutui ipotecari ne limita l'erogazione, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 509/1979, al solo personale in servizio, atteso che i benefici stessi sono circoscritti al personale in forza e non anche agli ex-dipendenti. Questi ultimi, tuttavia, nel caso che alla data di cessazione dal servizio abbiano in corso di ammortamento un mutuo ipotecario precedentemente concesso dall'Istituto, continueranno ad usufruire delle condizioni vigenti a tale data fino alla sua estinzione. La limitazione della concessione di nuovi mutui al solo personale in servizio, peraltro, determinerà anche una sensibile riduzione delle situazioni di rischio di insolvenza dei

mutuatari, essendo oggi la quasi totalità di esse concentrate proprio nella categoria del personale in quiescenza

3. L'obbligatorietà da parte del richiedente di fornire perizia giurata.

Il ruolo della Consulenza Tecnica per l'Edilizia sarà pertanto limitato alla sola verifica della congruità dell'importo periziato. Ciò al fine di ridurre ulteriormente i costi a carico dell'Istituto.

Per quanto riguarda i mutui già in essere, considerato che gli stessi sono originati da atti negoziali la cui modifica presuppone un'espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria, sarà attivato uno specifico iter procedurale ai fini della formale acquisizione di un "atto di adesione" sottoscritto dalla parte mutuataria stessa.

Peraltro, in relazione all'esigenza di non protrarre eccessivamente la procedura di rinegoziazione (che interesserà oltre 4.000 mutui) la decorrenza per la rinegoziazione dei mutui in essere sarà così articolata:

- dalla data della Determinazione per le rinegoziazioni il cui atto di adesione sarà sottoscritto entro 4 mesi da detta data;
- dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione se quest'ultima avverrà oltre il predetto termine.

Si fa presente, infine, che condizione indispensabile per poter beneficiare dell'abbattimento del tasso è che il mutuatario sia in regola con tutte le condizioni contrattuali, ivi compresa la regolarità dei pagamenti delle rate e degli accessori nelle forme contrattualmente convenute.

Ciò comporta che l'interessato, pur procedendo a sottoscrivere il previsto atto di adesione, vedrà decorrere gli effetti della rinegoziazione dalla data della regolarizzazione della propria posizione contrattuale.

Le domande acquisite in procedura nel corso dell'esercizio finanziario saranno accolte nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio stesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di intervenuta insufficienza delle risorse in corso d'esercizio, le domande rimaste escluse saranno accolte con priorità nell'esercizio finanziario successivo.

Spelleri

SP

SP

SP

SP

SP

med

FL

SP

SP

SP

SP